

Privacy e segreto di Stato il paradosso Americano

di Giovanna De Minico

Una prima lettura della vicenda WikiLeaks genera due paradossi: uno politico, l'altro giuridico. Politico perché proprio il paese che affidava alla rete la sua speranza di prosperità collettiva e di crescita democratica è stato dalla Rete derubato dei suoi segreti diplomatici.

Giuridico perché il segretario di Stato Hillary Clinton ha condannato fermamente l'attività di furto dei dati, ma ha anche separato dalla prima quella di pubblicazione dei medesimi a opera delle testate quotidiane, con ciò ammettendola. E i giornali, in omaggio a un serio, quanto non vincolante, codice etico, omettevano parti, cancellavano nomi a protezione della privacy di privati cittadini. Nella politica della Clinton si esprime tutto uno Stato, che, fermo nella difesa dei suoi segreti, lascia invece carta bianca alla carta stampata, arbitra assoluta del bene e del male, del dire e del non dire. I due paradossi però recuperano una loro intima razionalità se si ha riguardo al diverso esito dell'implicito bilanciamento che sta alla base delle rispettive valutazioni. Nella comparazione tra il diritto dei cittadini di essere informati e il segreto di Stato, la Clinton riconosce la netta e indubbia prevalenza del primo; mentre nel conflitto tra una diplomazia ancora chiusa nelle segrete stanze e il pur legittimo diritto degli stessi cittadini di sapere chi e come decide gli affari esteri in casa propria, la prevalenza va a quest'ultimo.

Proviamo a fare un gioco in diagonale: confrontiamo il paradosso politico con quanto probabilmente sarebbe accaduto da noi e poi quello giuridico con il suo omologo italiano.

Ebbene nel paese di WikiLeaks la libertà di stampa si espande se le opacità riguardano uomini politici, personaggi pubblici o anche affari di Stato, mentre è disposta a ritirarsi dinanzi alla vita intima di un comune cittadino, perché notizia ininfluenza sulla formazione di un'opinione collettiva libera e consapevole. Anche la diversa disciplina della azione di diffamazione tra gli Usa e la nostra Italia è figlia di diverse filosofie politiche. Oltre oceano se un uomo politico sceglie l'aula di un tribunale per difendere la sua reputazione da un articolo di giornale oltraggioso, dovrà provare la falsità della notizia e la mala fede del giornalista o quantomeno la sua noncuranza spericolata per la verità e, nel caso perda la lite, l'attore temerario pagherà una somma di danaro tale da indurlo in futuro a pacate riflessioni prima di tentare azioni giudiziarie pretestuose. Inoltre, si tratta di un onere probatorio che incombe solo sul politico, non anche sul comune cittadino, e ciò perché si ritiene sin dal caso della Corte suprema (New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 -1964) che il politico abbia altri palcoscenici, che non le aule di un tribunale, per affermare la probità della propria condotta. Da noi le cose funzionano diversamente: l'azione di diffamazione non impone al politico il doppio fardello probatorio;

sarà invece il cronista a dover dimostrare la veridicità della notizia per sottrarsi alla responsabilità, prova diabolica direbbero i latini, che non a caso spostata su chi ha il compito di informare l'opinione pubblica. Da noi uomo pubblico e uomo della strada sono ingiustificatamente parificati nel proporre l'azione di diffamazione contro una testata, così come sono sempre irragionevolmente equiordinati nell'ampiezza del loro diritto alla riservatezza, nel senso che i fatti privati dell'uno e dell'altro non sono divulgabili anche se quelli del primo in certe circostanze lo dovrebbero essere, perché su di essi si fonda in parte il nostro giudizio di elettori.

Allora, da questo gioco in diagonale dei due termini risulta che l'iniziale paradosso americano tale non è, perché le sue giustificazioni lo attraggono ai fatti di ordinaria amministrazione,

mentre lo sono i fatti di casa per l'impostazione a rovescio della relazione tra informazione e politica.